

N. R.G. 12520/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12520/2015 promossa da:

..... (c. f.), con il patrocinio dell'avv.
GHIA LUCIO, domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

- parte attrice opponente -

nei confronti di:

....., con il patrocinio dell'avv.
....., domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

- parte convenuta opposta -

Conclusioni di parte attrice opponente

Foglio di precisazione delle conclusioni nell'interesse di

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

In via prelliminare:

1) confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2895/2015 (r.g.n. 78964/2014) emesso dal Tribunale Civile di Milano in data 27 gennaio 2015 (repert. n. 2027/2015) e notificato in data 17 febbraio 2015, per insussistenza delle pretese creditorie ivi formulate e per l'inesistenza del diritto a procedere all'esecuzione.

Nel merito:

2) in ogni caso, revocare, dichiarare nullo, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il suddetto decreto ingiuntivo, assolvendo la da ogni avversaria pretesa e, comunque, dichiarare nulla essere dovuto dall'opponente per le causali di cui al decreto opposto;



3) in ogni caso, respingere ogni avversa domanda, perché nulla, inammissibile ed infondata.

In via istruttoria:

si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi:

1. "Vero è che, il 28 ottobre 2013, il sig. [redacted] dell'ufficio "[redacted] della Compagnia Assicurativa [redacted] ha inviato l'e-mail parimenti datata (doc. 35 che Le si rammostra) al sig. [redacted], dell'ufficio Gestione Mandati e Servizi di [redacted] S.p.A.?"
2. "Vero è che il sig. [redacted], dell'ufficio Gestione Mandati e Servizi di [redacted] S.p.A., ha ricevuto l'e-mail del 28 ottobre 2013 (doc. 35 che Le si rammostra) in pari data 28 ottobre 2013?"
3. "Vero è che la Compagnia Assicurativa [redacted] ha inviato a [redacted] S.p.A. la lettera datata 21 luglio 2014 (doc. 18 che Le si rammostra)?"
4. "Vero è che [redacted] S.p.A. ha ricevuto la lettera datata 21 luglio 2014 (doc. 18 che Le si rammostra) il 3 settembre 2014?"
5. "Vero è che nella lettera datata 21 luglio 2014 (doc. 18 che Le si rammostra) è scritto che "il fondo evidenzia al momento problemi di liquidità e non consentono di adempiere in modo tempestivo ai requisiti di rimborso"?"
6. "Vero è che la lettera datata 21 luglio 2014 (doc. 18 che Le si rammostra) è la prima comunicazione con la quale la Compagnia Assicurativa [redacted] ha reso noto a [redacted] che "il fondo evidenzia al momento problemi di liquidità e non consentono di adempiere in modo tempestivo ai requisiti di rimborso"?"
7. "Vero è che, il 24 febbraio 2015, il sig. [redacted], dell'ufficio "[redacted] della Compagnia Assicurativa [redacted] ha inviato l'e-mail parimenti datata (doc. 36 che Le si rammostra) al Dott. [redacted] Direttore Generale di [redacted], e, per conoscenza, al sig. [redacted] dell'ufficio Gestione Mandati e Servizi di [redacted] S.p.A.?"
8. "Vero è che il Dott. [redacted], Direttore Generale di [redacted] S.p.A., ed il sig. [redacted], dell'ufficio Gestione Mandati e Servizi di [redacted] S.p.A., hanno ricevuto l'e-mail del 24 febbraio 2015 (doc. 36 che Le si rammostra) in pari data 24 febbraio 2015?"
9. "Vero è che l'e-mail del 24 febbraio 2015 (doc. 36 che Le si rammostra) conteneva in allegato la lettera parimenti datata, redatta da [redacted] in persona del sig. [redacted] e diretta a [redacted] S.p.A. (doc. 24 che Le si rammostra)?"
10. "Vero è che nella lettera datata 24 febbraio 2015 (doc. 24 che Le si rammostra) è scritto che "i problemi di liquidità del fondo [redacted] sono iniziati a fine del secondo / inizio del terzo trimestre del 2013"?"
11. "Vero è che in data 9 luglio 2015 la Compagnia Assicurativa [redacted] ha comunicato a [redacted] S.p.A. il pagamento di € 9.790,15, a titolo di liquidazione parziale della polizza n. 133320E e che [redacted] ha provveduto a notificare il sig. [redacted] di tale accredito, come da comunicazione del 14 settembre 2015 (doc. [redacted])"



37 che Le si rammostra) ?”;

12. “Vero è che il pagamento di € 9.790,15, di cui al capitolo che precede, è il primo pagamento effettuato dalla Compagnia Assicurativa a seguito della richiesta di liquidazione della polizza n. 133320E ?”;

In relazione a tutti i predetti capitoli, si indicano quali testi: il Dott. M. ... ed il Dott. ... entrambi membri dell'Ufficio Legale di ... S.p.A., addetti alla consulenza in favore di ... presso il luogo di domicilio in ...

(sede di ... il Sig. ... dell'Ufficio Gestione Mandati e Servizi di ... presso il luogo di domicilio in ... ha sede il predetto Ufficio); il Sig. ...

... S.p.A., presso il luogo di domicilio in ... (ove ha sede il predetto Ufficio); il Dott. ... , Direttore Generale di F ... A.,

presso il luogo di domicilio in ... (ove ha sede il suo Ufficio).

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

IL CASO.it

Conclusioni di parte convenuta opposta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, eccezione e deduzione ex adverso proposta

In via principale

- respingere integralmente l'opposizione proposta da ... A. e confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n 2895/2015 RGN 78964/2014 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.01.2015;

- in ogni caso dichiarare tenuta e condannare ... S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù dell'accordo transattivo del 19.11.2013 con il Sig. ... i relativo alla tardiva richiesta di riscatto della polizza ...

... n. 133320E, al pagamento a favore dello stesso Sig. ... della somma di euro 360.963,92 oltre interessi convenzionali al 2,5% annuo a far data dal 15.10.2013 al saldo o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.

In via subordinata

- accertato l'inadempimento contrattuale da parte di ... S.p.A. degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario intercorso con il Sig. ... per il tardivo riscatto della polizza I ... 320E condannare l

S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire al Sig. ... tutti i danni patrimoniali dallo stesso subiti pari ad euro 360.963,92, corrispondenti al valore di liquidazione della polizza al 15.10.2013, oltre a interessi legali maturati e



maturandi, o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.

In via istruttoria

Il Sig. _____ chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler disporre la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c. per la produzione nel giudizio RGN 12520/2015 del documento allegato all'istanza depositata in data 24/11/2016 sub doc. 19.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto

Oggetto di causa è un credito di euro 360.963,92, oltre interessi annui al tasso del 2,5% dal 15/10/2013, vantato da _____ – quale contraente della polizza unit-linked n. 133320E emessa da _____ – nei confronti di _____

s.p.a., cui la polizza è stata fiduciariamente intestata. Il titolare ha infatti lamentato un ritardo nella esecuzione dell'ordine di liquidazione della polizza, inviato alla fiduciaria il 17/5/2013, ma inoltrato alla compagnia assicurativa solo in data 18/10/2013, di modo che la fiduciaria con lettera del 19/11/2013 si è impegnata, in via conciliativa, a riconoscere:

“sia l'eventuale perdita che dovesse risultare dalla differenza negativa tra il valore del rimborso al 15/10/2013 e quello realmente accreditato il 15/3/2014 sia una remunerazione al tasso annuo del 2,5%... per il periodo di effettiva indisponibilità del suddetto mancato accredito del 15/10/2013” (v. doc. 7 conv.).

Alla data del 15/3/2014 la compagnia non ha liquidato alcuna somma e, poiché il valore di rimborso al 15/10/2013 era pari ad euro 360.963,92 (v. doc. 16 conv.), _____ al pagamento della predetta somma ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2895/2015, immediatamente esecutivo, qui opposto e sospeso in corso di causa.

2. Mancanza di liquidità

Parte opponente ha documentato che la compagnia _____ ha giustificato il mancato pagamento del riscatto in quanto il fondo in cui il premio è stato investito “evidenzia al momento problemi di liquidità e non consentono al momento di adempiere in modo tempestivo ai requisiti di rimborso... Di conseguenza potrebbero verificarsi ritardi nei



pagamenti dei benefici e in eventuali procedure di riscatto delle polizze. Al momento non possiamo fornire una stima della durata della presente situazione.” (v. lettera del 21/7/2014, doc. 18 att. e analoga missiva del 7/10/2014, doc. 19 att.).

Se la disposizione di riscatto fosse stata tempestivamente trasmessa dalla fiduciaria nel mese di maggio 2013 era prevedibile una liquidazione nell'arco di circa 5 mesi e cioè a metà ottobre 2013; si noti che tale tempistica è stata indicata nel citato impegno della fiduciaria del 19/11/2013 e non è stata oggetto di specifica contestazione. Inoltre ha espressamente accettato in via transattiva quell'impegno (v. doc. 16 bis att.), di modo che quei tempi devono considerarsi pacifici.

E' perciò rilevante evidenziare che la compagnia ha altresì affermato che i problemi di liquidità del fondo ; nel quale è stato investito il premio pagato da ; “sono iniziati a fine del secondo / inizio terzo trimestre 2013” (v. lettera del 24/2/2015, doc. 24 att.). Parte convenuta ha genericamente contestato tale circostanza, ma essa proviene da un terzo e dal soggetto tenuto al pagamento e in difetto di qualsiasi prova contraria, anche di natura presuntiva, non vi è motivo per disattendere l'indicazione fornita dalla compagnia.

Ciò significa che, anche se la fiduciaria avesse tempestivamente trasmesso nel maggio del 2013 il riscatto comunicato da , questi nel successivo mese di ottobre non avrebbe ottenuto alcuna liquidazione perché a quell'epoca il fondo era già affetto da problemi di liquidità.

La fiduciaria si è impegnata a rimborsare al suo cliente l'eventuale danno sofferto a causa della ritardata trasmissione dell'ordine di riscatto. Ma in base ai documenti evidenziati il predetto fondo non avrebbe operato alcuna liquidazione nemmeno ad ottobre 2013, così come avvenuto a marzo 2014, e pertanto nessuna somma è dovuta dalla fiduciaria a in forza dell'impegno assunto il 19/11/2013, perché questi non ha subito alcun danno dal ritardo con la quale la fiduciaria ha inoltrato il suo ordine di riscatto.

La fondatezza del motivo di opposizione comporta, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.

3. L'impegno della fiduciaria

Parte convenuta ha suggerito una interpretazione dell'impegno assunto dalla fiduciaria con la lettera del 19/11/2013 ai sensi dell'art. 1370 c.c. e cioè contro il suo autore, in tal modo ritenendo che la società abbia assunto un impegno autonomo di pagare il valore della polizza alla data del 15/10/2013.



La tesi non è condivisibile. Infatti il canone interpretativo dell'invocato art. 1370 c.c. presuppone la ricorrenza di espressioni dubbie o polisenso, che nella fattispecie non ricorrono. Invero la nota del 19/11/2013 dà atto che per un disguido interno la disposizione di riscatto del titolare della polizza è stata trasmessa alla compagnia con ritardo e quindi risulta coerente con tale premessa che l'intenzione del contraente – rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c. – era quella di risarcire l'eventuale danno derivante da quel ritardo, come emerge in modo chiaro e inequivoco dalle parole utilizzate e sopra già riportate. D'altra parte è fin troppo ovvio che la fiduciaria non è l'emittente della polizza e quindi non ha senso pensare che la stessa si sia assunta un obbligo di pagamento svincolato dalla effettiva liquidazione dello strumento finanziario.

In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha prodotto due ulteriori lettere della compagnia , in data 30/12/2015 e 25/4/2016; la produzione è stata ammessa, in quanto le lettere sono state formate dopo la scadenza del termine istruttorio. Tuttavia tali lettere non sono decisive ai fini dell'accoglimento della domanda. In esse infatti la compagnia ha fatto un generico riferimento alla ricezione dei proventi “per un piccolo numero di riscatti in sospeso”, regolati a partire dai più risalenti. Non è stata fornita alcuna indicazione temporale, né se tali pagamenti abbiano interessato la posizione dell'attore sostanziale, ma è presumibile di no in difetto di allegazione. In ogni caso tali tardivi pagamenti non hanno alcuna rilevanza per la domanda svolta in causa, perché come evidenziato la fiduciaria si è impegnata a risarcire l'eventuale delta tra la liquidazione del 15/10/2013 e quella del 15/3/2014, entrambe non avvenute per difetto di liquidità, di modo che rimangono ininfluenti eventuali liquidazioni successive.

4. Spese

Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste nell'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri minimi indicati dal d.m. 55/2014, attesa la natura documentale della causa.

La richiesta di cancellazione di alcune espressioni formulata da parte convenuta nella replica conclusoria non può essere accolta perché i termini censurati – “disinteresse” e “movimenti labiali” – sono espressione di una normale dialettica processuale.



Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano n. 2895/2015;
- 2) condanna parte convenuta opposta a rimborsare in favore di parte attrice opponente le spese di giudizio, che liquida in € 12.678,00 per compensi ed € 647,89 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.

Milano, 4 gennaio 2018

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

